



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it - PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it - PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 90 dell'1 Giugno 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliand@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliand@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliand@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliand@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliand@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliand@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 17 MAGGIO 2023)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE 2022/2023

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi eliminatorie delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore 2022/23;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare

relative alle Fasi Eliminatorie delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore 2022/2023, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte è fissato alle ore 14:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 14:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo;
 - l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato lo stesso giorno di presentazione del reclamo;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 369/AA DEL 22 MAGGIO 2023)

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro LACARBONARA e della società MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO LACARBONARA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Martina Franca 1947, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art 91 delle NOIF per aver, in violazione dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità del tipo di rapporto instaurato con il tesseramento, imposto al calciatore tesserato della ASD Martina Calcio 1947, Stefano Salvi, lo svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto a quanto convenuto contrattualmente. Nella fattispecie, senza che ricorressero motivazioni disciplinari, ne imponeva l'utilizzo nel campionato Juniores Regionali Under 19, con conseguente esclusione dalle convocazioni in prima squadra, ed in via permanente dalle sedute e allenamenti tattici di quest'ultima, benché contrattualizzato per l'utilizzo nel superiore campionato di serie D, con le sole reali motivazioni del rifiuto del calciatore di svincolarsi o trovarsi altra sistemazione in occasione dell'apertura delle liste di trasferimento decembrine. Ciò a causa della onerosità del contratto sottoscritto nel mese di agosto 2022 e delle scelte tecniche dell'allenatore di un non pieno impiego in prima squadra, benché lo stesso calciatore fosse stato ritenuto importante per il progetto e ricercato in fase di mercato pre-campionato;

MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Pietro Lacarbonara all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro LACARBONARA in proprio e, in qualità di copresidente, per conto della società MARTINA CALCIO 1947;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro LACARBONARA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società MARTINA CALCIO 1947;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA DEL 22 MAGGIO 2023)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CURCI, Penelope RIBOLDI, Antonino TOMASICCHIO, Domenico LAMIA CAPUTO e Alessio Orazio SCARCELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CURCI, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto dal 6 ottobre 2022 al 22 novembre 2022, la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

PENELOPE RIBOLDI, tesserata all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere la stessa svolto nelle gare del 27 novembre 2022 e dell'11 dicembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

ANTONINO TOMASICCHIO, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto dal 18 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessari per svolgere il campionato suindicato;

DOMENICO LAMIA CAPUTO, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA A per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, dall'art. 39, comma 1, lett. la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, perché nella stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal 23 novembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) ha assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra A.S.D. Apulia Trani, partecipante al Campionato di Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dai Sig.ri Penelope Riboldi e Antonino Tomasicchio, i quali iscritti nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di UEFA B non erano pertanto abilitati alla conduzione tecnica della squadra;

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett.

la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso omesso dal 6 ottobre 2022 al 23 novembre 2022 di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società A.S.D. Apulia Trani militante nel Campionato di Serie B Femminile e per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Giuseppe Curci di svolgere dal 6 ottobre 2022 al 22 novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla medesima società, pur essendo il sig. Curci - in possesso di licenza UEFA B - sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta (UEFA A o UEFA Pro); nonché per avere consentito e non impedito nelle gare del 27 novembre 2022 e dell'11 dicembre 2022 alla sig.ra Penelope Riboldi di svolgere le funzioni di allenatore della squadra schierata dalla società pur essendo la sig.ra Riboldi - in possesso di licenza UEFA B - sprovvista dell'abilitazione necessaria; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Antonino Tomasicchio dal 18 dicembre 2022 al 19 febbraio 2023 (data di chiusura delle indagini) – tranne che per la gara del 22 gennaio 2023 ove è stato espressamente autorizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. a sedere in panchina - svolgesse la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società pur essendo il sig. Tomasicchio - in possesso di licenza UEFA B – e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Domenico Lamia Caputo - benché tesserato come responsabile della prima squadra della società A.S.D. Apulia Trani perché in possesso della licenza UEFA A necessaria per la partecipazione al campionato nazionale femminile di serie B – svolgesse di fatto la funzione di prestanome in favore di Penelope Riboldi e Antonino Tomasicchio i quali iscritti nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di UEFA B non erano abilitati alla conduzione tecnica della squadra;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessio Orazio Scarcella, Giuseppe Curci, Penelope Riboldi, Antonino Tomasicchio e Domenico Lamia Caputo;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dai Sig.ri Giuseppe CURCI, Penelope RIBOLDI, Antonino TOMASICCHIO e Domenico LAMIA CAPUTO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; – vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CURCI, di 1 (uno) mese di squalifica per la Sig.ra Penelope RIBOLDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonino TOMASICCHIO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Domenico LAMIA CAPUTO, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD APULIA TRANI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA DEL 22 MAGGIO 2023)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino TOMASICCHIO, Alessio Orazio SCARCELLA, e della società ASD APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO TOMASICCHIO, tesserato all'epoca dei fatti come allenatore UEFA B per la A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto in data 26 febbraio 2023 la funzione di allenatore responsabile della squadra schierata dalla società A.S.D. Apulia Trani partecipante al Campionato di Serie B Femminile durante l'incontro D.C.F. Cesena - Apulia Trani, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore UEFA A o UEFA Pro necessarie per svolgere la funzione di allenatore per il campionato suindicato;

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. la), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 33 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Antonino Tomasicchio durante la gara D.C.F. Cesena - Apulia Trani del 26 febbraio 2023 valevole per il campionato nazionale femminile Serie B, svolgesse la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società Apulia Trani, pur essendo il sig. Tomasicchio - in possesso di licenza UEFA B – e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria a condurre la squadra;

ASD APULIA TRANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessio Orazio Scarcella e Antonino Tomasicchio;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD APULIA TRANI, e dal Sig. Antonino TOMASICCHIO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; – vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per il Sig. Antonino TOMASICCHIO, di 15 (quindici) giorni di inibizione (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda (in continuazione con la sanzione del procedimento 417 PF 22/23) per la società ASD APULIA TRANI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 375/AA DEL 22 MAGGIO 2023)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Joao Gabriel BORGES GAMA e della società ASD CALCIO LIMA E DA SILVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

JOAO GABRIEL BORGES GAMA, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Calcio Lima e Da Silva, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 24.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Calcio Lima e Da Silva, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD CALCIO LIMA E DA SILVA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Joao Gabriel Borges Gama ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joao Gabriel BORGES GAMA e dal Sig. Dante Laudisa, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO LIMA E DA SILVA;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Joao Gabriel BORGES GAMA, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO LIMA E DA SILVA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 358 DEL 25 MAGGIO 2023)

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 3 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 358 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 379/AA DEL 29 MAGGIO 2023)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Caio Henry BISPO DA SILVA e della società A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CAIO HENRY BISPO DA SILVA, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. San Guido Academy Damble, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 24.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. San Guido Academy Damble, sottoscritto unitamente al proprio genitore sig. Queiroz Da Silva Ivanilson la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Caio Henry Bispo Da Silva ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Caio Henry BISPO DA SILVA e dal Sig. Marco LUCIA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Caio Henry BISPO DA SILVA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A DEL 30 MAGGIO 2023)

Il Presidente Federale

– viste le Società risultanti dagli elenchi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

– ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 1, delle N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;

– considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

Allegato 1 SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 2020/2021

******OMISSIS******

C.R.PUGLIA

941124	A.S.D. ATLETIC CLUB TARANTO
937735	U.S.D. ATLETICO AZZURRI S.RITA
81014	A.S.D. CAROVIGNO CALCIO
932153	U.S.D. COLLEPASSO
952344	A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO
80564	U.S.D. FRAGAGNANO
941171	A.S.D. FUTSAL SALINIS
720183	A.S.D. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
941690	A.P.D. LEONESSA ERCHIE
952495	F.C.D. LESINA CALCIO
949975	A.S.D. NUOVA ARCADIA
941990	A.S.D. POGGIARDO
914446	G.S.D. S.AGATA
935325	A.S.D. SAVELLETRI
952342	POL.D. SOCCER PALAGIANELLO
945604	U.S.D. SPARTAK RUFFANO
952797	F.C.D. UNITED SLY
947528	A.S.D. VIRTUS CASTELLANA
950400	A.S.D. VIRTUS DON BOSCO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 16c5 del 7.10.2020
C.U. n. 19 del 13.8.2020
C.U. n. 28 del 17.9.2020
C.U. n. 32 del 22.9.2020
C.U. n. 33 del 24.9.2020

C.U. n. 37 del 1.10.2020
C.U. n. 40 del 8.10.2020
C.U. n. 45 del 22.10.2020

****OMISSIS****

Allegato 2
SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE 2020/2021

****OMISSIS****

C.R. PUGLIA

933317 A.S.D. ACADEMY CALCIO MAGLIE
951622 A.S.D. ATHLETIC CLUB
935093 A.P.D. FUTURA NARDO
950121 U.S.D. GIOVANI SPORTIVI
76062 GIOVENTU CALCIO CUTRO
941694 A.S.D. MARTINA FUTSAL ACADEMY
931238 A.S.D. MEXAPIA
944270 A.S.D. STERNATIA
950003 A.P.D. WESPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 6 del 14.7.2020
C.U. n. 11 del 30.7.2020
C.U. n. 12 del 31.7.2020
C.U. n. 20 del 20.8.2020
C.U. n. 24 del 4.9.2020
C.U. n. 33 del 13.10.2020
C.U. n. 37 del 1.10.2020
C.U. n. 40 del 8.10.2020
C.U. n. 43 del 15.10.2020

****OMISSIS****

Allegato 3
SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 2021/2022

****OMISSIS****

C.R. PUGLIA

952267 A.S.D. APULIA FUTSAL CLUB
36709 A.S.D. DEGHI CALCIO
954041 A.S.D. FOOTBALL CLUB SAMMICHELE 8
0572 A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990
954237 A.S.D. INDEPENDIENTE LECCE
953334 A.S.D. JONICA TARANTO
952999 A.S.D. MARIO MONSELLATO
951864 A.S.D. ORTHRUS CANOSA
953364 SSDARL REINELLA SPORTING
943978 A.S.D. SAN FERDINANDO 1942
933191 A.S.D. SIRIO

953044 A.S.D. SOCCER WOMEN SAVA
947672 A.S.D. TRE COLLI 9
50355 A.S.D. UNITED MONTE SANT ANGELO
949221 A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI
951595 G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 10.8.2021
C.U. n. 28 del 8.9.2021
C.U. n. 29 del 9.9.2021
C.U. n. 32 del 16.9.2021
C.U. n. 37 del 30.9.2021
C.U. n. 40 del 8.10.2021
C.U. n. 46 del 21.10.2021
C.U. n. 47 del 12.10.2020 DIV.NAZ.LE C5
C.U. n.129 del 28.4.2022

****OMISSIS****

Allegato 4
SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE 2021/2022

****OMISSIS****

C.R. PUGLIA

951728 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA
953089 A.S.D. ACADEMY CALCIO SAN SEVERO
933192 A.S.D. ACADEMY SPORTING LATIANO
942020 A.S.D. ACCADEMIA GIOVANI
1660 C.S.D. ALTAMURA
913307 S.S. ANSPI ANGELI CUSTODI
720275 A.S.D. AREA VIRTUS LUDI
941858 A.S.D. ATLETICO COPERTINO
950255 A.S.D. ATLETICO PULSANO
919939 POL.D. AZZURRI MOLA
941524 A.S.D. BRUNOCALCIO
952011 A.S.D. BYRE
933406 A.P.D. CALCIO PADRE SEMERIA
938287 A.S.D. DIVE GROUP SANTERAMO
942436 A.S.D. DREAM FOGGIA
943765 A.S.D. DRIBBLING
952843 A.P.D. ESSETI 9
11728 POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D.
934416 A.S.D. FUTSAL FOGGIA
206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA
946329 A.S.D. G.M. SARTE
952568 A.S.D. GESU REDENTORE MELISSANO
913019 A.S.D. GIANNOTTI CALCIO
720392 A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO
920392 S.S.D. GINNASTICA ANGIULLI
938478 A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU
931658 A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE
921332 A.S.D. GIOVENTU LESINESE

920355 A.S.D. GIOVENTU MONTEMESOLA
952333 A.S.D. GRANA ET VINA
912075 A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO
919736 A.C.D. JURDINIANUM
949921 A.S.D. K FIT
919609 A.S.D. KENDRO CALCIO
951977 A.S.D. LA MASSERIA GALLIPOLI
206679 A.S.D. LECCE CLUB
952073 A.S.D. MARZANO ACADEMY
912616 A.P.D. MEMORY CAMPI
204361 U.S.D. MODUGNO
720591 A.C.D. MOLA
944280 A.S.D. NEW TEAM SQUINZANO
932792 A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI
913332 A.S.D. NUOVA ANDRIA
952147 A.S.D. NUOVA SALVEMINI
720590 A.S.D. OLIMPIA SACRO CUORE
952315 A.P.D. OLYMPIC MOLFETTA
932479 A.S.D. OLYMPIC UGENTO
953564 A.S.D. PARADISO
916314 A.S.D. PICCOLI CAMPIONI GRAVINA
910991 CSCASD PRIMI CALCI LOCOROTONDO
201979 U.S.D. PRO INTER
944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.
941904 A.S.D. REAL SAVA
953204 A.S.D. REAL TEAM BRINDISI
941588 A.S.D. RIVER BARI
953305 A.S.D. ROBUR VILLA CASTELLI
910421 G.S.D. ROSSINI CALCIO
936101 A.S.D. ROSSONERI PARADISE
949923 A.S.D. SALENTINA SOCCER
206044 U.S.D. SALICE
720692 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
720646 A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO
947963 A.S.D. SAN LUCIANO TRICASE
720644 A.S. SANDONACI
933187 A.S.D. SANNICOLA CALCIO 2010
206725 A.S.D. SCUOLA CALCIO LIZZANELLO
952766 A.S.D. SOCCER LIVE
947961 A.S.D. SOCCER TEAM MERINE
951949 A.S.D. SOCCER TRINITAPOLI
912677 A.S.D. SOTER CALCIO
950188 A.S.D. SPORT CULTURA SAMMICHELE
934976 A.S.D. SPORTING APULIA
952997 A.S.D. SPORTING SAN MARZANO
913679 A.S.D. SPORTINSIEME
922036 A.S.D. SS. CROCIFISSO BARLETTA
912238 F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA
919738 A.S.D. TAURISANO DON BOSCO
945885 A.S.D. TAVIANO CALCIO
206362 A.C.D. TRANI 9
49354 A.S.D. ULPIUS
916225 A.P.D. VIGOR BARLETTA
932699 A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO
921648 A.S.D. VIRTUS SANTERAMO
952213 A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 20.7.2021
C.U. n. 14 del 29.7.2021
C.U. n. 24 del 30.8.2021
C.U. n. 28 del 8.9.2021
C.U. n. 32 del 16.9.2021
C.U. n. 39 del 7.10.2021
C.U. n. 50 del 28.10.2021
C.U. n. 55 del 11.11.2021
C.U. n.129 del 28.4.2022

Allegato 5
SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 2022/2023

****OMISSIS****

C.R. PUGLIA

71086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
934415 A.S.D. ATLETICO CASSANO
949878 A.S.D. FOOTBALL ALTAMURA
954095 SSDARL IL PUNTO SPORTIVO
946051 A.S.D. NUOVA ANDRANO
953499 A.C.D. NUOVA NERETINA
952350 U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO
950187 A.P.D. SPARTAN BOYS
953757 A.S.D. SPARTAN LEGEND
950383 A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE
206022 A.C.D. TRINITAPOLI
953234 F.C.D. UNITED BARI
952348 A.S.D. VIRTUS MORCIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 7.7.2022
C.U. n. 26 del 1.9.2022
C.U. n. 28 del 6.9.2022
C.U. n. 31 del 9.9.2022
C.U. n. 32 del 15.9.2022
C.U. n. 33 del 16.9.2022
C.U. n. 36 del 22.9.2022
C.U. n. 38 del 4.10.2022
C.U. n. 39 del 6.10.2022

Allegato 6
SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE 2022/2023

****OMISSIS****

C.R. PUGLIA

947887 A.S.D. AMATRICE 2016
941959 A.S.D. ATLETICO CAGNANO
951741 A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA
954223 A.S.D. AUDACE PALAGIANELLO

947496 A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
947289 A.S.D. BARI CAMPIONI
201025 C.S.I. S.MARIA
955364 A.S.D. CANTERA SALENTINA
953583 A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO
936583 POL.D. CHIMIENTI ACQUAVIVA
953675 A.S.D. ELITE SPORT ACCADEMY
938823 A.S.D. ESCOLINHA DE FUTEBOL
954991 A.S.D. EUFORIA SPORT
918246 A.S.D. FOOTBALL ALESSANO
953468 A.S.D. FOOTBALL DON BOSCO
69250 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL
955639 POL. GRECIA SALENTINA SSD A RL
920311 A.S.D. GROTTELLA
947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014
911518 A.S.D. MARIANO CARONE ORIA
952365 A.S.D. NEW SPORT ALTAMURA
946082 A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
950354 A.S.D. POGGIO IMPERIALE CALCIO
720293 U.S. POLIGNANO A.S.D.
953339 A.S.D. POLISPORTIVA ASTUNEON
205116 F.B.C. PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
934418 A.S.D. REAL BOYS CAROSINO
955162 A.S.D. ROCCA SPORT
943582 POL.D. SAN PANCRAZIO
947268 A.S.D. SAVA
952219 A.S.D. SNUPY CALCIO BARI
950655 A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB
919950 A.S.D. VIRTUS GALATINA
952734 A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 25.7.2022
C.U. n. 14 del 4.8.2022
C.U. n. 32 del 15.9.2022
C.U. n. 35 del 21.9.2022
C.U. n. 64 del 24.11.2022
C.U. n.113 del 9.2.2023
C.U. n.136 del 9.3.2023
C.U. n.141 del 16.3.2023
C.U. n.167 del 27.4.2023

1.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL SETTORE TECNICO)

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n°117 del 17/11/2022, tenutosi a BARI dal 30/01/2023 al 29/04/2023, per conseguire l'abilitazione 'UEFA C ' ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

ALESSANDRO ABRUZZESE
RAFFAELE AMENDOLA

GIUSEPPE GENCHI
EMANUELE INSALATA

VITO ROBERTO ANCONA
RAFFAELE ARZENI
MASSIMO BAGNARA
VINCENZO MARCO BIANCOFIORE
PIERFRANCESCO BISCEGLIA
RICCARDO BRUDAGLIO
ANTONIO CAPOGROSSO
MARCO CAZZORLA
ORONZO DARIO CHIMIENTI
ANTONIO CROCE
RUGGIERO DE FINIS
DANILO DE GIGLIO
GIUSEPPE DENITTO
VINCENZO DIBARI
RUGGIERO DIBITONTO
FEDERICA FIORINO
ANGELA FUCILLI
YAMILA GARCIA ORTEGA

FLAVIO LONOCE
GENNARO MANZARI
ALESSIO MILELLA
MATTEO NAGLIERI
FRANCESCO NEGRO
GIULIO NUGNES
MARTINO PARADISO
GIUSEPPE PASCALE
VITO PASTORE
ALESSANDRO PAULUCCI
ANDREA PEZZELLA
VITO MARIO PORFIDO
ANTONIO ROTOLO
FRANCESCO RUTA
GIUSEPPE SCALERA
EMMANUELE SEMERARO
PIERLUIGI VITUCCI
MICHELE ZINFOLLINO

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 16 DEL CENTRO STUDIO TRIBUTARI)

Oggetto: 30 giugno 2023 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Entro il prossimo **30 giugno**, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, tra cui le attività commerciali e, quindi anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, devono, per effetto dell'art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle Associazioni di Categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato **superiore a 10 mila euro**, effettivamente incassati, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Gli obblighi di trasparenza **non** trovano applicazione in caso di importi complessivi nell'anno 2022 **inferiori a 10.000,00 euro**.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del Bilancio d'esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata - ex art. 2435-bis C.C. - che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza **mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato**.

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione amministrativa pari all' 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro nonché la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.

Si fa, inoltre, presente che per effetto dell'art. 22-bis, comma 1, del D. L. n. 198/2022, convertito dalla Legge n. 14/2023 (cd. "Decreto Milleproroghe"), il termine per l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2023 è stato prorogato al 1° gennaio 2024.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 87 DEL 18 MAGGIO 2023)

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui agli artt. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F. e 94 septies, commi 10 e 11, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalle norme citate ai fini dell'iscrizione ai Campionati di competenza delle rispettive Associate. Ai commi 12 e 13 dell'art. 94 ter e ai commi 10 e 11 dell'alt. 94 septies è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio, **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva** e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque che, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2022/2023, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 30 Giugno 2023**, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni **divenute definitive entro il 31 Maggio precedente**, adottate dalla Commissione Accordi Economici, nonché a seguito di decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio precedente.

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere **entro il 30 Giugno 2023** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, nella corrente Stagione Sportiva 2022/2023.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 17 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Conversione in Legge 26 maggio 2023, n. 56, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, recante Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (cd. Decreto Bollette)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 56 del 26 maggio 2023, di conversione del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, della quale è stata data notizia con la Circolare CST n. 78 della L.N.D. datata 6 aprile 2023.

Interessano lo sport dilettantistico le disposizioni introdotte, in sede di conversione in Legge, con l'art. 4-bis che stabilisce che per far fronte all'aumento dei costi dell'energia del settore sportivo, all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 settembre 2022, n.144, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "e di 25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di Associazioni e Società Sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva".

Possono interessare anche le disposizioni recate dall'art. 17-bis che estende gli istituti della rottamazione-quater e dello stralcio parziale o totale, dei debiti fino a 1000,00 euro, agli Enti territoriali che provvedono alla riscossione diretta o la affidano a soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

Per aderire alle misure gli Enti territoriali interessati dovranno tempestivamente adottare appositi provvedimenti.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. COMUNICAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Coppa Italia femminile "ferrovie dello Stato Italiane"

JUVENTUS – ROMA

Salerno, domenica 4 giugno 2023 stadio Arechi ore 16.30

PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI

Il prossimo 4 **Giugno 2023**, con inizio previsto alle ore 16,30, la città di **Salerno** ospiterà la gara Finale di **Coppa Italia Femminile "Ferrovie dello Stato Italiane"**: la competizione che metterà di fronte JUVENTUS e ROMA.

Il Settore Giovanile e Scolastico e la Divisione Calcio Femminile della FIGC stanno pianificando diverse iniziative che coinvolgeranno le Società e le Scuole del territorio, per vivere insieme delle giornate all'insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori positivi, quali il TIFO CORRETTO e L'INCLUSIONE.

Con lo scopo di consentire un'ampia partecipazione alla gara in programma, **saranno riservati biglietti di ingresso gratuito** fino ad esaurimento dei biglietti disponibili distribuiti dalla FIGC destinati a tutte le Società che ne faranno richiesta (giovani ed adulti, Squadre Femminili e Squadre Maschili, di Calcio o di Calcio a 5, atleti, tecnici, dirigenti, genitori, parenti, amici, appassionati e tifosi), con la seguente modalità:

a) Inviare la richiesta, **utilizzando solo ed esclusivamente il file Excel allegato "MODULO RICHIESTA BIGLIETTI GARA"**, che dovrà essere inviata **entro e non oltre il 30 Maggio 2023** al seguente indirizzo e-mail, necessariamente in formato Excel (non verranno accettate altri formati):

sgs.biglietteria@figc.it

PS - Il modulo standard prevede lo spazio per una lista da 20 atleti e 5 accompagnatori, che può essere allungata aggiungendo altre righe.

All'evento potranno essere coinvolti atleti (giovani ed adulti, squadre maschili e femminili), tecnici, dirigenti, genitori, fratelli, sorelle, nonni ed eventuali altri familiari o amici

Ogni 4 minori dovrà essere incluso un accompagnatore/adulto responsabile

Ogni Gruppo dovrà indicare un recapito telefonico di un referente ed una mail per ricevere **tutti i biglietti del gruppo**. (Prima dell'invio verificare che la Mail utilizzata sia corretta e che la casella di posta abbia spazio sufficiente per ricevere i biglietti)

Per l'entrata allo Stadio i biglietti dovranno essere stampati o esibiti in formato digitale dal proprio cellulare.

All. Modulo richiesta biglietti per la gara prevista Domenica 4 Giugno 2023 ore 16.30 a Salerno

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE FASE REGIONALE DOMENICA 4 GIUGNO 2023 Inizio Attività ore 10,00 - CFT BITETTO

PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE A 11

- ASD CEDAS AVIO BRINDISI
- SSD ESPERIA MONOPOLI
- ASD FABRIZIO MICCOLI
- ACSD ETRA BARLETTA 2008

PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE A 5

- ASD SPORTIVAMENTE AMICI
- APD SAMMICHELE 1992
- POL. FORTITUDO CASTELLANETA

TORNEO MAGICO 2023

- ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO
- USD OLIMPIA BITONTO
- ASD PINK ALTAMURA

TROFEO CONI

- ASD NITOR
- ASD APULIA TRANI
- ASD PASSEPARTOUT AURORA
- ASD AGON CLUB ALTAMURA

La giornata di domenica 4 Giugno 2023 sarà dedicata ai quattro tornei sopra elencati, in allegato brochure evento.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Maggio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C2

Gara: A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO – A.S.D. ATLETICO NOCI del 23/04/2023 (Reclamo della società A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 27/04/2023 della Delegazione Regionale calcio a Cinque.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il preannuncio di reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile per tardività il reclamo proposto dall'A.S.D. Black White Leverano;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto della società;

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele Antonucci (Componente) e dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Maggio 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO Calcio a 5 – serie C/2

Gara: A.S.D. Black White Leverano – Atletico Noci del 22/04/2023 (Reclamo della società A.S.D. Black White Leverano, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 27/4/2023.

Questa Corte rileva che la sanzione impugnata (squalifica all'allenatore Sergio Marzano per 8 giornate) è stata pubblicata sul C.U. n. 85 del 27/4/2023.

Il preannuncio di reclamo ed il reclamo sono stati contestualmente depositati in cancelleria, a mezzo PEC, il 28/4/2023 alle ore 18,57.

Con il Comunicato Ufficiale n. 104/A del 18.1.2023 - il Presidente Federale ha deliberato "l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2022/23)".

Con il richiamato provvedimento, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, è previsto che "il preannuncio di reclamo deve essere trasmesso entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo" e che "il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è

fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”.

Trattasi di gara collocata in calendario tra le ultime 4 del campionato di serie C/2 calcio a 5: la decisione impugnata è stata pubblicata in data **27/4/2023** - con il Comunicato Ufficiale n. 85 – il preannuncio di reclamo ed il reclamo sono stati contestualmente trasmessi il **28/4/2023** alle **ore 18.57**: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo per tardività.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per tardività del suo deposito;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto della società.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 18 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014
Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'1 Giugno 2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL RESPONSABILE CALCIO A CINQUE
Biagio Capriati